



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA
CAMPANIA
Sede di Napoli**

**D.P. n. 12/2020/Sede
Prot. n. 674/S.G. del 18.03.2020**

IL PRESIDENTE

VISTI l'art. 31, l. 27 aprile 1982, n. 186, e l'art. 15 della delibera assunta in data 18 gennaio 2013 dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;

VISTI gli artt. 4 e 11 delle Norme di attuazione al codice del processo amministrativo;

VISTO l'art. 84 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, in GURI n. 70 del 17 marzo 2020, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTE le indicazioni ed i suggerimenti manifestati dal Presidente e dal Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, oggetto di pubblicazione sul sito pubblico della Giustizia Amministrativa;

VISTI i propri Decreti nn. 6, 9 e 11 dell'anno 2020 recanti misure precauzionali nello svolgimento dell'attività presso questo Tribunale;

VISTI i DDPCM 1 marzo 2020, in GURI n. 51 dell'1.03.2020, 8 marzo 2020 in GURI n. 59 dell'8.03.2020, e 9 marzo 2020, in GURI n. 62 del 9 marzo 2020, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA l'Ordinanza n. 15 del 13 marzo 2020 del Presidente della Regione Campania;

SENTITI i Presidenti delle Sezioni interne

FATTA SALVA la successiva adozione delle misure di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 84 del d.l. n. 18/2020 per assicurare la ripresa dell'attività giurisdizionale successivamente al 15 aprile 2020;

DECRETA

Art.1

Ai sensi dell'art. 84, comma 1, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, in GURI n. 70 del 17 marzo 2020, dall' 8 marzo 2020 al 15 aprile 2020 inclusi, "tutti i termini relativi al processo amministrativo sono sospesi, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 54, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo. Le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti

presso gli uffici della giustizia amministrativa, fissate in tale periodo temporale, sono rinviata d'ufficio a data successiva".

Conseguentemente, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del medesimo art. 84 del d.l. n. 18/2020, nel detto periodo presso gli Uffici della Sede di Napoli del T.A.R. della Campania non si terrà alcuna adunanza (udienza e camera di consiglio) per la trattazione di giudizi cautelari, di altri riti camerati, di udienza pubblica di merito e di udienza pubblica straordinaria per la riduzione dell'arretrato.

ART. 2

Ai sensi del medesimo art. 84, co. 1, d.l. n. 18/2020, i procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo lasso di tempo, saranno decisi con decreto monocratico adottato dal Presidente della Sezione di assegnazione, o dal Magistrato da lui delegato. L'esame avverrà per ordine progressivo di presentazione, a partire dai ricorsi già assegnati alle camere di consiglio che non sono state svolte ex art. 3 d.l. n. 11/2020 e/o in corso di assegnazione alle ulteriori camere di consiglio che non potranno svolgersi per effetto del rinvio di cui al medesimo comma 1 dell'art. 84 d.l. n. 18/2020.

Ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2 del d.l. n. 18/2020, la trattazione cautelare collegiale dei ricorsi per i quali sarà adottato un decreto monocratico di reiezione sarà fissata a una data immediatamente successiva al 15 aprile 2020; invece la trattazione cautelare collegiale dei ricorsi per i quali sarà adottato un decreto monocratico di accoglimento, totale o parziale, sarà fissata, ove possibile, alla prima camera di consiglio calendarizzata a partire dal 6 aprile 2020.

Il decreto sarà emanato nel rispetto dei termini di cui all'articolo 55, comma 5, del codice del processo amministrativo, salvo che non risulti formulata istanza di cui all'articolo 56, comma 1, primo periodo, dello stesso codice. Per i ricorsi per i quali sia già stata disposta la fissazione ad una camera di consiglio e siano già stati spediti i relativi avvisi, a fini di garanzia di pienezza del contraddittorio, si attenderanno le ore 12.00 del giorno di calendarizzazione della camera di consiglio di assegnazione.

Ai sensi dell'ultimo periodo del co. 1 dell'art. 84 del d.l. n. 18/2020, i decreti monocratici che, per effetto del rinvio d'ufficio delle camere di consiglio, non saranno stati trattati dal collegio nella camera di consiglio di cui all'articolo 55, comma 5, del codice del processo amministrativo restano efficaci, in deroga all'articolo 56, comma 4, dello stesso codice, fino alla trattazione collegiale, fermo restando quanto previsto dagli ultimi due periodi di detto articolo 56, comma 4.

Art. 3

Ai sensi del comma 2 dell'art. 84 del d.l. n. 18/2020, nel periodo dal 6 aprile al 15 aprile 2020 – "In deroga a quanto previsto dal comma 1" - le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passeranno in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, se ne faranno congiuntamente richiesta tutte le parti costituite. La

richiesta deve essere depositata entro il termine perentorio di due giorni liberi prima dell'udienza e, in tal caso, entro lo stesso termine le parti hanno facoltà di depositare brevi note.

In considerazione della specificazione letterale ("congiuntamente") e dell'esigenza di garantire la parità di contraddittorio e delle facoltà difensive tra tutte le parti costituite, appare preferibile ritenere che l'istanza di trattazione debba essere formulata, entro il termine di legge, da tutte le parti costituite in un unico atto o, eventualmente, anche in più atti, ciascuno dei quali sia però "vistato" da tutte le parti costituite.

Art. 4

La facoltà di delega per l'adozione dei decreti cautelari monocratici, di cui al comma 1 dell'art. 84 del d.l. n. 18/2020, sarà eventualmente esercitata dai Presidenti delle Sezioni interne mediante l'adozione con proprio decreto di criteri oggettivi e predeterminati quali: a) la delega al Magistrato relatore, cui sia stato assegnato il giudizio secondo i criteri e le modalità previste dal Consiglio di Presidenza della G.A.; b) una turnazione predeterminata (ad esempio, abbinamento della numerazione progressiva di Ruolo generale con l'ordine di anzianità dei magistrati della Sezione).

Sono in ogni caso fatte salve: a) l'assegnazione ad un determinato Magistrato per motivi di connessione dei fascicoli; b) l'eventuale assegnazione in deroga ai criteri, per eventuali indisponibilità momentanee o altre esigenze contingenti.

La definizione delle istanze di misure cautelari monocratiche espressamente proposte ai sensi dell'art. 56 del codice del processo amministrativo rimangono di norma riservate ai Presidenti titolari delle Sezioni interne.

Art. 6

Le misure di interdizione al pubblico dell'accesso agli Uffici del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sede di Napoli e quelle di regolamentazione delle modalità di contatto, già disposte con il D.P. n. 11 del 13.03.2020, sono prorogate sino al giorno 4 aprile 2020.

Art. 5

Il Signor Segretario Generale del T.A.R. è incaricato dell'adozione delle misure e istruzioni operative conseguenti al presente decreto.

La Segreteria Affari Generali e del personale è incaricata di comunicare il presente decreto ai Presidenti delle Sezioni interne, a tutti gli altri Magistrati ed ai Direttori di Segreteria delle stesse Sezioni, nonché ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati della circoscrizione e alle Associazioni degli Avvocati amministrativisti ed al Presidente della Sezione staccata di Salerno. Il predetto Ufficio è altresì incaricato di rendere noto il presente decreto mediante affissione all'albo e nei locali del T.A.R. Campania e pubblicazione sul sito internet della giustizia amministrativa.

IL PRESIDENTE
Salvatore VENEZIANO